

*Napoli, lì 16 gennaio 2024*

## **CIRCOLARE INFORMATIVA N. 3/2024**

### **INAIL – Comunicazione nominativi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**

Si ritiene opportuno comunicare a tutte le Aziende assistite che, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, scade il termine per effettuare la comunicazione all'INAIL dei nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, così come previsto dagli artt. 18, 47 e 55 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, così come modificato dall'art.13, lett. f) del D.Lgs. 106/09.

Si aggiunge, quindi, che i datori di lavoro hanno l'obbligo di comunicare all'INAIL, esclusivamente in via telematica, le nomine effettuate e/o le variazioni intervenute nell'anno 2023, avvenute mediante verbale interno da parte dei lavoratori, entro il 29 marzo 2024.

Si riferisce, anche, che nell'ipotesi in cui non sia stato possibile eleggere un RLS, in quanto non vi è stata disponibilità da parte dei lavoratori, il datore di lavoro è esonerato dall'obbligo della comunicazione all'INAIL e non sarà soggetto, pertanto, all'eventuale sanzione amministrativa, il cui importo varia da € 54,80 ad € 328,80.

Si fa presente, inoltre, che il mancato inoltro di tale comunicazione di variazione all'INAIL comporterà l'automatica conferma dei dati precedentemente denunciati.

Con l'occasione, si ritiene opportuno aggiungere, senza entrare assolutamente in conflitto con attribuzioni che non ci competono, che il RLS ha diritto ad una formazione concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi. Le modalità, la durata ed i contenuti specifici per la formazione sono previsti sia dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché dalla contrattazione collettiva ed in effetti, si sostanziano nei seguenti contenuti:

- principi giuridici comunitari e nazionali;
- legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- principali soggetti coinvolti e relativi obblighi;
- definizione, individuazione e valutazione dei fattori di rischio;
- individuazione delle misure tecniche organizzative e procedurali di prevenzione e produzione;
- aspetti normativi dell'attività di rappresentante dei lavoratori e nozioni di tecnica delle comunicazioni.

**Premesso tutto quanto innanzi, si pregano, pertanto, nel reciproco interesse, tutte le Aziende assistite affinché i nominativi o meglio, le generalità, compreso il codice fiscale del RLS e la data di inizio incarico, vengano trasmessi a questo Studio con la massima e cortese celerità, al seguente indirizzo e-mail: [previdenza@esterinocafasso.it](mailto:previdenza@esterinocafasso.it), in uno all'indirizzo dell'unità produttiva per la quale sono stati designati. E' evidente che qualora vi siano vari rappresentanti, a seconda dei diversi siti produttivi, è necessario comunicare le notizie di cui sopra per ogni singola unità produttiva, qualora – naturalmente – non sia già stata effettuata tale operazione.**

Si ringrazia in anticipo per la fattiva collaborazione, precisando, ad ogni modo, che questo Studio rimane a completa disposizione di tutte le Aziende assistite per quanto in argomento.

Con molte cordialità e saluti.

*Maria Cafasso*  
